

## SEGRETERIA GENERALE

### COMUNICATO N. 17 DEL 13 SETTEMBRE 2016

#### OGGETTO: ESECUZIONE DELLE SANZIONI MODIFICA DELL'ART. 56 E DELL'ALLEGATO 1 DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA FEDERALE

La Giunta Nazionale del CONI, con la deliberazione n. 386 del 6 settembre 2016 ha approvato la modifica dell'articolo 56, comma 4 e dell'Allegato 1 del Regolamento di Giustizia Federale.

Il comma 4 dell'art. 56 è quindi ora il seguente:

*“ 4. Le sanzioni pecuniarie devono essere corrisposte, nel termine di giorni 30 dalla loro irrogazione, a mezzo di versamento presso il Comitato Regionale per quelle disposte da Organi di Giustizia Regionali e presso la sede centrale della Federazione per quelle disposte da Organi di Giustizia Nazionali. Qualora le sanzioni pecuniarie non siano corrisposte entro il termine suddetto, l’Affiliato o/e il tesserato a cui sono state irrogate è automaticamente sospeso o inibito con effetto immediato da ogni attività federale (o la sua sospensione od inibizione già in atto viene prolungata) fino a quando la totalità della sanzione pecuniaria non venga integralmente corrisposta.”*

Nell'allegato n. 1 (relativo alla tabella delle violazioni e sanzioni) è stato inserito il seguente testo:

<i>Mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie comminate dagli Organi di Giustizia Federale, da parte di soggetti tesserati e/o da parte di Società affiliate</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Sospensione (o prolungamento della stessa se già disposta come sanzione) da ogni attività sportiva della Società affiliata fino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata</i></li><li>- <i>Sospensione o Inibizione temporanea del tesserato (o prolungamento della stessa se già disposta come sanzione) fino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata</i></li></ul>
---	---

Le suddette modifiche sono immediatamente esecutive.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Maria Cristina Gabriotti)



ITALIA CONI

Copia Conforme all'originale  
 Segreteria Organi Collegiali  
 Alessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*



**COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO**  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE**

N. <u>386</u>	del <u>6 SET. 2016</u>				
<p><b>Oggetto:</b> <b>Federazione Ciclistica Italiana:</b> approvazione, ai fini sportivi, dell'articolo 56 e del prospetto dell'Allegato n.1 del Regolamento di Giustizia Federale, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I..</p>					
<u>Esecuzione:</u>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"><i>Dg</i></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> </tr> </table>	<i>Dg</i>			
<i>Dg</i>					
<u>Conoscenza:</u>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> </tr> </table>				
<u>Consegnata il:</u> <u>8 SET. 2016</u>					

**LA GIUNTA NAZIONALE**

**VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

**VISTO** il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

**VISTO** lo Statuto del C.O.N.I.;

*la*

*la*

Deliberazione n.

386

Riunione del

- 6 SET. 2016

- 2 -

**VISTO** lo Statuto della Federazione Ciclistica Italiana;

**VISTE** le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28 ottobre 2014 e n.1519 del 15 luglio 2014 con le quali sono stati approvati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ed i Principi di Giustizia Sportiva;

**VISTE** le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1512 dell'11 giugno 2014, n. 1518 del 15 luglio 2014, n. 1532 del 10 febbraio 2015 e n. 1538 del 9 novembre 2015 con le quali è stato approvato il Codice della Giustizia Sportiva;

**VISTA** la nota n.4098/16 del 19 luglio 2016 con la quale l'indicata Federazione ha inviato, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo dell'art. 56 ed il prospetto dell'Allegato n.1 del Regolamento di Giustizia Federale emendati dal Presidente Federale con delibera n.74 del 19 luglio 2016 conformemente alle osservazioni del CONI;

**VISTA** l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**RILEVATO** che il testo del predetto articolo ed il prospetto del citato Allegato risultano conformi al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

### DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., dell'articolo 56 e del prospetto dell'Allegato n.1 del Regolamento di Giustizia Federale della Federazione Ciclistica Italiana, approvati dal Presidente Federale con delibera n.74 del 19 luglio 2016 conformemente alle osservazioni del CONI.

Il provvedimento adottato dal Presidente Federale dovrà essere sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Dell'avvenuta ratifica dovrà essere data immediata comunicazione al CONI.


Il testo del citato articolo ed il prospetto del suddetto Allegato vengono allegati al presente provvedimento quale imprescindibile parte integrante.

**IL SEGRETARIO**  
F.to Roberto Fabbri

**IL PRESIDENTE**  
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

**Il Responsabile**  
Dott. Antonello de Tullio





CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

Allegato n. 1

Deliberazione n. 386

Riunione del 6 SET. 2016



CONI

## ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE Statuti e Regolamenti

Roma, 30 AGO. 2016

### RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Ciclistica Italiana:** approvazione ai fini sportivi dell'articolo 56 e del prospetto dell'Allegato n.1 del Regolamento di Giustizia Federale ai sensi dell'articolo 7 comma 5 lett. I) dello Statuto del CONI.

La Federazione Ciclistica Italiana, con nota n.4098 del 19 luglio 2016 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo dell'articolo 56 ed il prospetto dell'Allegato n.1 del Regolamento di Giustizia Federale, emendati dal Presidente Federale con delibera n.74 del 19 luglio 2016 conformemente alle osservazioni del CONI.

L'articolo 56, disciplinante l'Esecuzione delle sanzioni, è stato modificato al 4° comma con l'aggiunta di un 2° cpv. nel quale si è deciso che per le sanzioni pecuniarie non corrisposte entro il termine di cui al 3° comma, l'Affiliato e/o il tesserato a cui sono state irrogate è automaticamente sospeso o inibito con effetto immediato da ogni attività federale (o la sua sospensione o inibizione già in atto viene prolungata) fino a quando la totalità della sanzione pecuniaria non venga integralmente corrisposta.

Al prospetto dell'Allegato n.1, ove sono codificate tutte le infrazioni e le sanzioni, è stata inserita la violazione per il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie comminate dagli Organi di Giustizia federale da parte di soggetti tesserati e/o da parte di Società affiliate.

In corrispondenza della citata violazione, per gli Affiliati è stata fissata la pena della sospensione (o prolungamento della stessa se già disposta come sanzione) da ogni attività fino all'avvenuto pagamento della sanzione. Per i tesserati si è stabilita la sospensione o l'inibizione temporanea (o prolungamento della stessa se già disposta come sanzione) fino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n.15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

Il provvedimento adottato dal Presidente Federale dovrà essere sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Dell'avvenuta ratifica dovrà essere data immediata comunicazione al CONI. La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto Responsabile di Statuti e Regolamenti dall'Amministratore Delegato di Coni Servizi S.p.A..

Il Responsabile  
Dott. Antonello de Tullio

IL SEGRETARIO  
Fto Roberto Fabbricini

*Alessandro Cherubini*

Allegato n. <sup>2</sup>.....  
Deliberazione n. <sup>386</sup>.....  
Riunione del..... 6 SET. 2015.....

**Art. 56 - ESECUZIONE DELLE SANZIONI**

1. Tutti i provvedimenti adottati dagli organi di disciplina nazionali e regionali, portati a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sul sito web federale, sono esecutivi ai sensi del presente regolamento, ancorché contro di essi sia presentato gravame.
2. A tutti coloro che sono colpiti da provvedimenti disciplinari a termine, è preclusa ogni attività nell'ambito della FCI fino a quando la sanzione non sia stata interamente scontata. Agli stessi è altresì precluso, durante il periodo di esecuzione del provvedimento, di frequentare gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli atleti e al personale di supporto, e seguire le corse ciclistiche sugli automezzi muniti di contrassegno.
3. In caso di mancato rinnovo del tesseramento di soggetto sottoposto a sanzione con pronuncia passata in giudicato, la esecuzione rimane sospesa.
4. Le sanzioni pecuniarie devono essere corrisposte, nel termine di giorni 30 dalla loro irrogazione, a mezzo di versamento presso il Comitato Regionale per quelle disposte da Organi di Giustizia Regionali e presso la sede centrale della Federazione per quelle disposte da Organi di Giustizia Nazionali. Qualora le sanzioni pecuniarie non siano corrisposte entro il termine suddetto, l'Affiliato o/e il tesserato a cui sono state irrogate è automaticamente sospeso o inibito con effetto immediato da ogni attività federale (o la sua sospensione od inibizione già in atto viene prolungata) fino a quando la totalità della sanzione pecuniaria non venga integralmente corrisposta

## ALLEGATO 1

VIOLAZIONI	SANZIONI
Violazione del divieto di effettuare o accettare scommesse che abbiano ad oggetto i risultati delle gare organizzate nell'ambito della FCI, di cui all'art. 1, comma 7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inibizione o sospensione, non inferiore a 2 anni;</li> <li>- Ammenda non inferiore a € 5000,00.</li> </ul>
Mancato adempimento dell'obbligo di denuncia in caso di conoscenza di illecito sportivo o frode sportiva, di cui all'art. 2, comma 2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inibizione o sospensione, da 3 mesi fino a 3 anni;</li> <li>- Ammenda da € 500,00 fino a € 5000,00.</li> </ul>
Frode sportiva per tesserati, di cui all'art. 3, comma 1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inibizione o sospensione, da 30 giorni fino a 3 anni;</li> <li>- Ammenda da € 500,00 a € 5000,00.</li> </ul>
Frode sportiva per società, di cui all'art. 3, comma 1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sospensione, da 30 giorni fino a 3 anni;</li> <li>- Ammenda da € 500,00 fino a € 5000,00;</li> <li>- Radiazione.</li> </ul>
Violazioni a carico delle società di norme statutarie, di regolamenti e disposizioni federali (le sanzioni variano a seconda della natura e della gravità degli atti o fatti punibili commessi o tentati), di cui all'art. 48.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammonizione: rimprovero scritto accompagnato dall'invito a non reiterare l'infrazione;</li> <li>- Censura e ammenda: biasimo scritto e ammenda da € 200,00 fino a € 5000,00;</li> <li>- Sospensione: provvedimento inibitorio da 7 giorni fino a 5 anni, cui può conseguire un'ammenda da € 200,00 fino a € 5000,00;</li> <li>- Radiazione: esclusione dai ruoli federali.</li> </ul>

<p>Violazioni a carico dei soggetti di cui all'art. 1, primo comma di norme statutarie, di regolamenti e disposizioni federali (le sanzioni variano a seconda della natura e della gravità degli atti o fatti punibili commessi o tentati), di cui all'art. 49.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammonizione: rimprovero scritto accompagnato dall'invito a non reiterare l'infrazione;</li> <li>- Censura e ammenda: biasimo scritto e ammenda da € 200,00 fino a € 5000,00;</li> <li>- Sospensione: divieto di prendere parte a gare o manifestazioni per un periodo da 15 giorni fino a 3 anni, cui può conseguire la sanzione dell'ammenda da € 200,00 fino a € 5000,00;</li> <li>- Inibizione temporanea: divieto di ricoprire incarichi in ambito federale e/o sociale, nonché di svolgere attività nell'ambito della società di appartenenza e/o di intrattenere rapporti con la Federazione e con i tesserati per un periodo da 30 giorni fino a 3 anni;</li> <li>- Radiazione: esclusione dai ruoli federali.</li> </ul>
<p>Violazioni a carico dei soggetti di cui all'art. 1, primo comma di norme statutarie, di regolamenti e disposizioni federali (le sanzioni variano a seconda della natura e della gravità degli atti o fatti punibili commessi o tentati), di cui all'art. 49.</p> <p>Falsa attestazione nell'autocertificazione etica da parte di atleta tesserato come cicloamatoriale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Squalifica o inibizione da 1 a 3 anni;</li> <li>- Ammenda non inferiore ad € 2000,00;</li> <li>- Obbligo di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.</li> </ul>
<p>Violazioni a carico dei soggetti di cui all'art. 1, primo comma di norme statutarie, di regolamenti e disposizioni federali (le sanzioni variano a seconda della natura e della gravità degli atti o fatti punibili commessi o tentati), di cui all'art. 49.</p> <p>Mancata acquisizione dell'autocertificazione etica per il tesseramento cicloamatoriale, da parte del Presidente della Società Affiliata o suo vicario e violazione del vincolo sportivo per tesseramento presso più di una società da parte dell'atleta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sospensione o inibizione di 1 anno;</li> <li>- Ammenda di € 1000,00.</li> </ul>

Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti ufficiali.	- Inibizione temporanea da 6 mesi a 1 anno.
Lesione della reputazione, onore e decoro della Federazione e degli Organi federali di cui all'art. 1 comma 3 e rivelazione di notizie o atti riservati in possesso di un Organo federale .	- Inibizione temporanea da 1 mese a 1 anno - e/o - Ammenda da € 100,00 sino ad € 3000,00.
Rifiuto di assoggettamento alle decisioni degli Organi federali da parte di soggetti tesserati.	- Inibizione temporanea da 3 mesi a 1 anno.
Rifiuto di assoggettamento alle decisioni degli Organi federali da parte di società affiliate.	- Sospensione da ogni attività sportiva da 1 mese a 2 anni; - Ammenda da € 200,00 a € 5000,00.
<b>Mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie comminate dagli Organi di Giustizia Federale, da parte di soggetti tesserati e/o da parte di Società affiliate</b>	- <b>Sospensione (o prolungamento della stessa se già disposta come sanzione ) da ogni attività sportiva della Società affiliata fino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata</b>  - <b>Sospensione o Inibizione temporanea del tesserato ( o prolungamento della stessa se già disposta come sanzione ) fino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata</b>
Partecipazione a manifestazioni non approvate.	- Inibizione temporanea da 3 mesi a 1 anno.
Affiliati che organizzano manifestazioni a nome e con il logo federale non autorizzate dalla Federazione stessa.	- Sospensione dall'attività sportiva da 3 mesi a 2 anni; - Ammenda da € 300,00 fino a € 2000,00.
Atleti non partecipanti ovvero che non onorino il ruolo rappresentativo ad essi conferito, senza giustificato motivo, nelle convocazioni delle squadre nazionali per allenamenti o competizioni.	- Inibizione temporanea da 1 mese a 1 anno.
Società affiliate che non mettono a disposizione della Federazione gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali.	- Sospensione dall'attività sportiva da 3 mesi a 1 anno.

*Alessandro Cherubini*

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

**DELIBERA PRESIDENZIALE N. 74  
del 19.07.2016**

**IL PRESIDENTE FEDERALE**

- VISTO** l'art.18 dello Statuto Federale, che stabilisce tra l'altro la competenza del Presidente Federale ad assumere deliberazioni per motivi di estrema urgenza;
- VISTA** la deliberazione Presidenziale n.50 del 18.04.2016 di approvazione del Regolamento di Giustizia Federale e la delibera del Consiglio Federale n.88 del 26.04.2016 che l'ha ratificata, che contenevano una modifica, di iniziativa federale, dell'art. 56 dello stesso Regolamento;
- CONSIDERATO** che per un mero errore materiale di trasmissione del testo, nella versione definitiva inoltrata ai competenti Uffici del CONI, tale variazione non risultava inserita ed è stata pertanto richiesta una errata corrige ai competenti Uffici del CONI in data 19.5.2016;
- PRESO ATTO** della nota prot. n. 00380 dell'18.07.2016 a firma del Segretario Generale del CONI, con cui vengono evidenziate delle modifiche da recepire nell'art. 56 e nell'allegato 1 del suddetto Regolamento per la successiva approvazione della modifica del Regolamento da parte della Giunta Nazionale del CONI;
- VISTO** il testo del suddetto Regolamento, integrato con gli emendamenti richiesti;
- CONSIDERATO** che per la necessaria approvazione occorre trasmettere al più presto il testo così emendato agli Uffici competenti del CONI e che non sono previste in tempo utile riunioni del Consiglio Federale;
- RITENUTO** pertanto che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza previste dallo Statuto Federale

**DELIBERA**

L'approvazione del Regolamento di Giustizia Federale, nel testo, integrato con gli emendamenti richiesti dal CONI, esclusivamente all'art 56 ed all'allegato n.1 dello stesso Regolamento, per la necessaria approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, allegato alla presente deliberazione.

La presente deliberazione, adottata per motivi di estrema urgenza, sarà sottoposta al Consiglio Federale per la necessaria ratifica.

*Renato Di Rocco*  
Renato Di Rocco

